



Autorità per l'energia elettrica e il gas

**CONDIZIONI PER L'ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE DI RETI
ELETTRICHE A TENSIONE NOMINALE SUPERIORE AD 1 kV I CUI
GESTORI HANNO OBBLIGO DI CONNESSIONE DI TERZI**

*Documento diffuso per la consultazione
ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), della deliberazione
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 maggio 1997, n. 61/97*

7 agosto 2001

Premessa

Il presente documento per la consultazione illustra le proposte che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas formula per la disciplina delle condizioni di accesso alle infrastrutture di reti elettriche ed, in particolare, per la definizione di procedure per l'accesso alle infrastrutture di rete a tensione superiore ad 1 kV (reti ad altissima, alta e media tensione), i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi ai sensi degli articoli 3, comma 1, e 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione delle direttiva europea 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità a tutti i soggetti interessati di formulare osservazioni e suggerimenti prima che l'Autorità proceda all'emanazione dei provvedimenti in materia.

L'Autorità intende procedere, successivamente, all'emanazione di ulteriori condizioni tecnico-economiche per l'accesso alle infrastrutture di rete che completano le condizioni e le procedure contenute nel presente schema di provvedimento.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire osservazioni e suggerimenti per iscritto all'Autorità entro il 14 settembre 2001.

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:

Autorità per l'energia elettrica e il gas
Area elettricità
piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02-65565.311 (Segreteria Area elettricità)
fax: 02-65565.222
e-mail: a_e@autorita.energia.it
<http://www.autorita.energia.it>

INDICE

Parte I: Generalità in materia di accesso alle reti.....	4
1. Premessa.....	4
2 Le reti con obbligo di connessione di terzi	4
3 L'accesso alle infrastrutture di rete.....	6
Parte II: Definizione di procedure per l'accesso alle infrastrutture di reti elettriche a tensione nominale superiore ad 1 kV.....	11
4 Modalità per la richiesta di connessione	11
5 Diritti e obblighi relativi all'immissione e al prelievo di energia elettrica	12
6 Corrispettivo per la gestione della richiesta di connessione	13
Parte III: Schema di provvedimento recante condizioni per l'accesso alle infrastrutture di reti elettriche a tensione nominale superiore ad 1 kV i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi.....	14
Punto 1 <i>Definizioni</i>	14
Punto 2 <i>Oggetto e finalità</i>	15
Punto 3 <i>Ambito di applicazione</i>	15
Punto 4 <i>Modalità per la connessione</i>	16
Punto 5 <i>Impianti di connessione</i>	16
Punto 6 <i>Requisiti per la presentazione della richiesta di connessione</i>	17
Punto 7 <i>Diritti e obblighi relativi all'immissione e al prelievo di energia elettrica</i>	18
Punto 8 <i>Corrispettivo per la gestione della richiesta di connessione</i>	19
Punto 9 <i>Disposizioni transitorie</i>	19
Punto 10 <i>Disposizioni finali</i>	20

Parte I: Generalità in materia di accesso alle reti

1. Premessa

- 1.1 L'evoluzione del quadro normativo del settore elettrico italiano, determinato dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), rende opportuna la revisione e il completamento della normativa esistente in materia di accesso alle infrastrutture di rete (il cosiddetto allacciamento o connessione alle reti). La revisione è resa necessaria per assicurare parità di condizioni nell'accesso alle reti diversamente da quanto previsto nel precedente assetto integrato del settore elettrico e per far fronte, in particolare, alle richieste di connessione dei siti di produzione per i quali la normativa esistente sugli allacciamenti appare inadeguata.
- 1.2 Per ragioni di gradualità applicativa e di coerenza con la promozione della concorrenza nell'offerta di energia elettrica (proveniente da siti di generazione nuovi o rinnovati ed interconnessione con l'estero), l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) intende procedere alla riformulazione della disciplina per tutte le tipologie di utenza delle reti in altissima, alta e, limitatamente alle utenze di generazione, in media tensione. Successivamente, l'Autorità intende fissare condizioni per le rimanenti utenze diffuse in media e bassa tensione.
- 1.3 Il presente documento per la consultazione presenta, nella parte I, alcune considerazioni sulla disciplina di accesso alle infrastrutture di rete e contiene, nelle parti II e III, le condizioni procedurali e uno schema di articolato riguardanti alcune condizioni che l'Autorità intende introdurre con l'obiettivo di definire ed uniformare il più possibile le procedure adottate dai differenti gestori delle reti su cui grava l'obbligo di connessione di terzi alle reti di rispettiva competenza. Vengono, altresì, proposti alcuni spunti di consultazione al fine di raccogliere osservazioni e suggerimenti.
- 1.4 Le condizioni per l'accesso alle infrastrutture di reti elettriche sono urgenti anche a motivo delle richieste, pervenute alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete) ed ai gestori delle reti di distribuzione, per la connessione alle reti di nuovi impianti di generazione di energia elettrica.
- 1.5 L'adozione, da parte dei diversi gestori di rete, di procedure trasparenti per l'accesso alle infrastrutture di rete costituisce un presupposto per garantire condizioni non discriminatorie di accesso e contribuisce a ridurre le incertezze legate alle modalità ed ai tempi di realizzazione delle connessioni alle reti. Ne dovrebbe conseguire un quadro più trasparente per gli investimenti anche a beneficio dello sviluppo della concorrenza.

2 Le reti con obbligo di connessione di terzi

- 2.1 Il problema dell'accesso alle infrastrutture di reti elettriche si colloca entro il contesto normativo che disciplina l'accesso alle reti con obbligo di connessione di terzi.

- 2.2 La disciplina di accesso alle infrastrutture di rete consente di dare attuazione all'obbligo di connessione di tutti i soggetti che ne facciano richiesta introdotto dal decreto legislativo n. 79/99. Tale obbligo riguarda in particolare:
- a) la rete di trasmissione nazionale (di seguito: la Rete), ivi incluse le porzioni limitate di essa la cui gestione può essere affidata in subconcessione a terzi ai sensi dell'articolo 14 della convenzione tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Gestore della rete, allegata al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio 2000, recante concessione al medesimo Gestore delle attività di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale;
 - b) le reti di distribuzione ad alta tensione (maggiore di 35 kV nominali) delle imprese distributrici operanti alla data dell'1 aprile 1999, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nonché le reti elettriche a tensione superiore a 120 kV – non costituenti linea diretta - nella disponibilità di soggetti terzi, non ricomprese nell'ambito della Rete e considerate a tutti gli effetti reti di distribuzione, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999 recante determinazione dell'ambito della Rete (di seguito: decreto 25 giugno 1999);
 - c) le reti elettriche ad alta tensione nella disponibilità di soggetti terzi alle quali, alla data dell'1 aprile 1999, erano connesse utenze nella responsabilità di soggetti fisici o giuridici diversi dal titolare della rete medesima (i titolari di tali reti devono stipulare una convenzione con il concessionario dell'attività di distribuzione competente per territorio ai sensi della convenzione allegata alla concessione dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica);
 - d) le reti elettriche ad alta tensione di proprietà della società Ferrovie dello Stato Spa e sue aventi causa non facenti parte della Rete, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto 25 giugno 1999;
 - e) le reti di distribuzione a media e bassa tensione (minore o uguale a 35 kV nominali) delle imprese distributrici operanti alla data dell'1 aprile 1999, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643. In tale fattispecie rientrano, altresì, le piccole reti isolate di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n.79/99, qualora esercite in media o bassa tensione;
 - f) le reti elettriche a media e bassa tensione nella disponibilità di soggetti terzi alle quali, alla data dell'1 aprile 1999, erano connesse utenze nella responsabilità di soggetti fisici o giuridici diversi dal titolare delle reti medesime.

Spunto di consultazione

SP1 L'elenco delle reti con obbligo di connessione di terzi qui delineato è adeguato e coerente con il riassetto del settore elettrico in vigore dall'1 aprile 1999 ? In caso negativo, sulla base di quali criteri può essere riformulato ?

- 2.3 I gestori delle reti individuate al precedente punto 2.2 sono soggetti alla disciplina emanata dall’Autorità in materia di accesso e di interconnessione alle reti (articolo 2, comma 12, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n.481, di seguito richiamata anche come legge n.481/95), in quanto rientranti nella fattispecie di soggetti esercenti pubblico servizio, e, come tali, sono anche destinatari delle direttive concernenti la produzione e l’erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lettera h), della medesima legge. Su tali soggetti ricade anche l’obbligo di connessione di terzi ai sensi degli articoli 3, comma 1, e 9, comma 1, del decreto legislativo n.79/99.

Spunto di consultazione

- SP2** Le reti senza obbligo di connessione di terzi comprenderebbero le linee dirette e le reti interne d’utenza, fatta eccezione per le porzioni di reti delle Ferrovie dello Stato non comprese nella Rete di cui alla precedente lettera d). Linee dirette e reti interne d’utenza sono definizioni sufficientemente ampie per comprendervi tutte le reti senza obbligo di connessione ?
- SP3** Per linea diretta si intende “una linea elettrica di trasporto dell’energia elettrica che collega un centro di produzione ad un centro di consumo la quale, pur non avendo punti di connessione con la Rete e con le reti di distribuzione, può esservi collegata circuitalmente mediante l’interposizione di reti interne d’utenza” (articolo 1, deliberazione dell’Autorità 9 marzo 2000, n.52/00). Si ritiene che le cosiddette *merchant lines* rientrino nella categoria delle linee dirette ed a quali condizioni ?

3 L’accesso alle infrastrutture di rete

- 3.1 In tema di condizioni tecniche per l’accesso all’infrastruttura di rete l’Autorità, con deliberazione 9 marzo 2000, n. 52/00, ha emanato direttive al Gestore della rete per l’adozione delle regole tecniche (di seguito: regole tecniche per la connessione alla Rete) di progettazione e funzionamento degli impianti di generazione, delle reti di distribuzione, delle apparecchiature direttamente connesse, dei circuiti di interconnessione e delle linee dirette, che rappresentano le condizioni tecniche per la connessione delle utenze alla Rete. L’Autorità intende emanare, ai sensi della legge n. 481/95 e dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, con successive deliberazioni, regole tecniche per la connessione delle utenze alle reti di distribuzione.
- 3.2 Le regole tecniche per la connessione alla Rete ed alle reti di distribuzione contengono i requisiti tecnici essenziali che, se soddisfatti da un generico impianto elettrico allacciato o allacciando, permettono di ottenere - per tale impianto - la posizione di “utenza della rete”. In altri termini, l’impianto, oltre a soddisfare una serie di normative tecniche di tipo impiantistico orientate, tra l’altro, alla salvaguardia della sicurezza delle persone e delle cose (ad esempio di esecuzione a “regola dell’arte” ai sensi della legge 1 marzo 1968, n.186), risulta anche compatibile con la progettazione ed il funzionamento della rete cui si connette senza pregiudizio per la sicurezza di funzionamento della rete medesima,

per la qualità del servizio sulle altre utenze nonché per l'interoperabilità delle diverse reti sul territorio nazionale e di quelle estere interconnesse.

- 3.3 Nell'ambito dell'accesso all'infrastruttura di rete, oltre alle condizioni e regole tecniche richiamate, rientra la disciplina delle modalità procedurali e delle condizioni economiche per la realizzazione delle opere necessarie alla connessione di nuove utenze alle reti, per la modifica realizzativa delle connessioni esistenti nonché per la gestione, l'esercizio, la manutenzione e, se del caso, lo sviluppo delle infrastrutture relative alla connessione.
- 3.4 Si classificano come "infrastrutture individuali o dedicate" le infrastrutture di rete che devono essere realizzate a seguito della decisione, da parte di un titolare di un impianto, di connessione alla rete con la conseguenza che l'impianto diviene un'utenza della medesima. Tali infrastrutture rispondono esclusivamente ad esigenze peculiari, di natura elettrica, di detto titolare ed il loro uso è, in via generale, non condiviso dalla generalità degli utenti. Questa classificazione di "infrastrutture individuali o dedicate" permette di separare le esigenze di sviluppo della rete per iniziativa di singoli soggetti (cd sviluppo individuale) da quelle di natura sistemica il cui beneficio deve intendersi esteso alla generalità dell'utenza che utilizza la rete in oggetto (cd sviluppo sistemico).
- 3.5 Nell'ambito delle infrastrutture di rete costituenti uno sviluppo individuale si possono distinguere infrastrutture appartenenti a due tipi:
 - Tipo A infrastrutture che entrano a far parte della rete con obbligo di connessione di terzi per le quali vale la regolamentazione vigente per la Rete o le reti di distribuzione in materia di gestione, esercizio, manutenzione e, se del caso, sviluppo delle medesime infrastrutture (richiamati nella parte III come "impianti di rete per l'allacciamento");
 - Tipo B infrastrutture che rimangono nella disponibilità esclusiva del soggetto titolare dell'utenza della rete a costituzione (o a integrazione nel caso di modifica della connessione) della cosiddetta rete interna d'utenza afferente al sito di connessione (richiamati nella parte III come "impianti di utenza").
- 3.6 Sulla base di tale articolazione possono essere sviluppati in alternativa due modelli per la connessione alla rete in funzione della preponderanza che può essere attribuita alle infrastrutture di Tipo A o di Tipo B di cui al precedente punto 3.5. Segnatamente:
 - a) nel modello "rete attiva" le infrastrutture di Tipo B sono ridotte all'essenziale. La frontiera tra rete interna d'utenza e rete con obbligo di connessione di terzi si localizza nel punto più vicino al sito di connessione mediante l'utilizzo di un criterio di tipo tecnico (ad esempio sul lato a tensione più elevata del trasformatore dell'impianto di generazione qualora previsto). Tale modello favorisce l'estensione e la diffusione della rete con obbligo di connessione di terzi sul territorio con evidenti vantaggi per le future connessioni e con l'accentuazione di economie di scala nell'allacciamento di più utenze. Detto modello, però, imporrebbe un onere addizionale ed improprio sulla generalità dell'utenza in termini di remunerazione delle opere individuali, se non

opportunamente corretto mediante la definizione di adeguati meccanismi di applicazione di oneri di allacciamento specifici in capo al soggetto da connettere;

- b) nel modello “rete passiva” la rete modifica in maniera minima l’ambito preesistente rispetto alla decisione del soggetto richiedente la connessione. Le infrastrutture di Tipo A sono ridotte all’essenziale, ad esempio, predisponendo il sezionamento di una linea esistente ed il conseguente collegamento dei due estremi sezionati alle infrastrutture di Tipo B nella disponibilità del soggetto richiedente la connessione. Nel modello “rete passiva” le infrastrutture di Tipo B non appartenenti alla rete con obbligo di connessione di terzi si configureranno come reti senza obbligo di connessione e come tali sono sottratte all’accesso di soggetti diversi dal titolare il quale acquista diritti di esclusiva su di esse e le realizza secondo le proprie esigenze specifiche.

- 3.7 Possono essere individuati e valutati anche modelli intermedi tra i due prospettati al precedente punto 3.6 in relazione alla prevalenza delle infrastrutture di Tipo A o di Tipo B.

Spunto di consultazione

SP4 Quale modello è preferibile per le nuove connessioni? Si dovrebbe garantire una continuità con le pratiche esistenti prima della riforma prospettata? Quali sono vantaggi e svantaggi determinanti per la scelta di uno dei due modelli estremi? Quale modello intermedio si ritiene opportuno?

- 3.8 Un problema ulteriore, rispetto all’identificazione del modello più appropriato per la connessione, è rappresentato dalla realizzazione (progettazione, costruzione, collaudo e messa in servizio) delle infrastrutture costituenti un intervento di sviluppo individuale. L’Autorità propone la separazione del problema della scelta del modello per la connessione alla rete di cui ai precedenti punti 3.6 e 3.7 da quello della realizzazione delle infrastrutture relative a tale intervento.

- 3.9 Salvo casi in cui:

- a) il soggetto richiedente la connessione alla rete inoltri istanza al gestore della rete affinché la realizzazione delle infrastrutture dedicate sia effettuata dal medesimo gestore a condizioni standard (opzione di realizzazione di “ultima istanza”);
- b) il gestore della rete decida, motivando, che lo sviluppo individuale a seguito della richiesta di connessione è parte integrante o complementare di un intervento di sviluppo sistemico della rete e che, in tal senso, vi sono le condizioni per procedere direttamente secondo la normativa vigente in materia, si può pensare che, di norma, la realizzazione delle infrastrutture di Tipo A e di Tipo B sia effettuata dal soggetto richiedente la connessione.

La ragione di tale scelta è da ricercarsi nel fatto che il soggetto richiedente la connessione (ad esempio l’impianto di generazione) è portatore di interessi per quanto concerne la realizzazione e l’entrata in servizio tempestiva dell’infrastruttura di rete ad esso dedicata. Al contrario, il gestore di rete, fatta eccezione per un generico obbligo normativo di garanzia della connessione alle

rete, non è portatore di alcun interesse specifico relativamente alle infrastrutture dedicate dovendo, in generale, rispondere ad esigenze di tipo sistemico poste dalla generalità dell'utenza di competenza territoriale.

- 3.10 La normativa vigente per la Rete prevede la possibilità per il soggetto richiedente di realizzare in proprio parte delle infrastrutture di allacciamento e tiene conto di tali aspetti laddove, all'articolo 2, comma 6, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 15 del 19 gennaio 2001, Supplemento ordinario n. 13, recante approvazione della convenzione tipo di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n.79/99, dispone esplicitamente che “...*ai soli fini procedurali [...] i nuovi allacciamenti alla rete di trasmissione nazionale [...] degli impianti di produzione di potenza superiore a 10 MVA sono considerati, su richiesta del soggetto interessato ed anche se realizzati a cura ed onere del richiedente [la connessione], interventi di sviluppo della rete medesima*”.
- 3.11 Nei casi in cui il soggetto richiedente la connessione si avvalga della facoltà di procedere alla realizzazione delle infrastrutture dedicate, valgono le seguenti considerazioni:
- a) le infrastrutture dedicate di Tipo A vengono realizzate dal soggetto richiedente nel rispetto di *standard* tecnici emanati e debitamente pubblicati dal gestore della rete, il quale non può introdurre requisiti e caratteristiche tecniche più onerosi degli *standard* tecnici che il medesimo gestore adotta per gli interventi di sviluppo sistemico. Si garantisce in tal modo un certo grado di libertà di scelta per il soggetto richiedente la connessione che decide sulla realizzazione diretta (in proprio) dell'infrastruttura necessaria di Tipo A o se, al contrario, avvalersi della facoltà di richiedere la connessione di ultima istanza di cui al precedente punto 3.9, in sostanziale parità di condizioni tecniche per la connessione;
 - b) le infrastrutture dedicate di Tipo B vengono realizzate dal soggetto richiedente secondo *standard* tecnici stabiliti dal soggetto medesimo nel rispetto della regolamentazione tecnica vigente.
- 3.12 Con riferimento al precedente punto 3.11, lettera a), è necessario individuare un meccanismo di annessione di tale infrastruttura, una volta realizzata e messa in servizio, nell'ambito di rete con obbligo di connessione di terzi. Detto meccanismo prevede la definizione di convenzioni apposite (cd opzioni) tra il soggetto richiedente la connessione ed il gestore coinvolto, che vengono sottoscritte prima dell'inizio della realizzazione delle infrastrutture di Tipo A a cura di detto soggetto. L'opzione è esercitabile da parte del gestore responsabile della connessione e reca condizioni modali, differenti se si tratta della Rete o delle reti di distribuzione, in termini di tempistica e di remunerazione del proprietario delle infrastrutture al fine della loro annessione alla rete con obbligo di connessione di terzi.
- 3.13 Per formulare un indirizzo circa il modello per la connessione che l'Autorità intende introdurre, è utile far riferimento all'ambito della rete ed al decreto 25 giugno 1999. In tale provvedimento, all'articolo 3, comma 1, si dispone che tutte le infrastrutture allora (alla data di entrata in vigore di detto decreto) esistenti a

tensione nominale superiore a 220 kV facessero parte dell'ambito di Rete, includendovi anche le infrastrutture dedicate alla connessione di impianti in altissima tensione. In aggiunta a ciò, a livello di alta tensione, il citato decreto prescrive che facciano parte della Rete i collegamenti (linee e stazioni elettriche) afferenti alle centrali di produzione. Pertanto, se si ritenesse di riprodurre per il futuro il modello prospettato per la rete in occasione di definizione del suo ambito originario estendendolo anche alle reti di distribuzione con particolare riferimento alla connessione di impianti di generazione, si dovrebbe prevedere il ricorso sistematico al modello "rete attiva" di cui al precedente punto 3.6, lettera a). L'Autorità ritiene importante salvaguardare la facoltà per il soggetto richiedente la connessione di realizzare in proprio le infrastrutture dedicate di Tipo A. Un modo per conciliare entrambi i principi in un'unica soluzione è quello di introdurre opzioni obbligatorie di cessione delle citate infrastrutture a favore del gestore della rete, adottando in tal maniera il modello "rete attiva" con facoltà di realizzazione delle infrastrutture in capo al soggetto richiedente e con vincolo di cessione delle medesime a condizioni prestabilite *ex ante* a mezzo di apposite convenzioni.

Spunto di consultazione

SP5 Si ritiene opportuno conferire la facoltà per il soggetto richiedente la connessione di realizzare in proprio le infrastrutture dedicate di Tipo A? In caso affermativo, sotto quali vincoli e condizioni ?

- 3.14 Nei casi di cui al precedente punto 3.9, vale a dire di esercizio dell'ultima istanza da parte del soggetto richiedente la connessione o di iniziativa del gestore della rete per l'inclusione della connessione in un intervento di sviluppo sistemico, il soggetto richiedente non può avvalersi di alcuna negoziazione dei tempi e delle modalità della connessione, che opera nell'ambito di una procedura standard sotto il controllo dell'Autorità.
- 3.15 Devono anche essere definiti i criteri sulla base dei quali il gestore della rete, assumendo il modello "rete attiva", indica i possibili punti di connessione alla rete esistente per il soggetto richiedente la connessione. A seguito della connessione alla rete, il soggetto non acquista alcun diritto circa l'immissione e il prelievo di energia elettrica. Pertanto, tutti i punti della rete esistente possono essere equivalentemente candidati per la connessione medesima.
- 3.16 Potrebbe essere possibile acquisire un diritto permanente di immissione o di prelievo, o di entrambi, in un certo punto di connessione se le condizioni economiche della connessione alla rete lo prevedono espressamente. Su tale punto si rimanda ad un successivo documento di consultazione che l'Autorità intende emanare in merito alle condizioni tecnico-economiche per l'accesso. Se da un lato tale affermazione assicura la massima flessibilità al soggetto richiedente in termini di scelta dello sviluppo dedicato, dall'altro occorre tener conto delle fattibilità tecniche della connessione (ad esempio vincoli di affidabilità, di spazio per l'installazione di nuovi impianti, vincoli autorizzativi), nonché della fattibilità economica di alcune soluzioni. Si ritiene, pertanto, che il gestore della rete debba

indicare uno o più punti di connessione alla rete esistente sulla base di un criterio convenzionale (ad esempio il criterio della più breve distanza in funzione del livello di tensione di connessione), nel rispetto di vincoli di fattibilità tecnica definiti dal gestore medesimo.

- 3.17 Occorre precisare che, per l'applicazione del meccanismo di annessione delle infrastrutture dedicate di Tipo A in ambito di rete con obbligo di connessione di terzi di cui al precedente punto 3.12, è opportuno prevedere un'apposita regolamentazione, attraverso l'integrazione della concessione di distribuzione, della concessione di trasmissione e di dispacciamento, nonché della convenzione-tipo tra Gestore della rete e titolari di porzioni di Rete di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n.79/99. La nuova regolamentazione potrebbe differire in funzione della rete con obbligo di connessione di terzi che opera la connessione; in particolare si configurerebbe:
- a) per la Rete, l'opzione di annessione dell'infrastruttura in termini di gestione, e di decisioni sulla manutenzione e sull'eventuale sviluppo da parte del Gestore della rete, ferma restando la titolarità (esercizio, esecuzione della manutenzione e degli eventuali sviluppi in affidamento diretto) dell'infrastruttura in capo al soggetto connesso; secondo la normativa vigente, il soggetto sarebbe obbligato a costituire una società *ad hoc* cui vengono conferite le infrastrutture facenti parte della Rete ed a stipulare una convenzione col Gestore della rete conforme alla convenzione-tipo di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n.79/99;
 - b) per le reti di distribuzione, l'opzione di annessione dell'infrastruttura in termini di disponibilità a favore del distributore (possono essere previsti anche contratti di affitto delle infrastrutture di trasporto).

Parte II: Definizione di procedure per l'accesso alle infrastrutture di reti elettriche a tensione nominale superiore ad 1 kV

4 Modalità per la richiesta di connessione

- 4.1 L'Autorità ritiene opportuno, al fine di garantire condizioni di accesso alla rete trasparenti e non discriminatorie, procedere alla definizione di procedure vincolanti per la connessione alla rete da inserire nei regolamenti di servizio adottati dai gestori delle reti ai sensi dell'articolo 2, comma 37, della legge 14 novembre 1995, n. 481. A tale scopo viene previsto l'invio all'Autorità, da parte del Gestore della rete e dei gestori delle reti di distribuzione, di proposte per la definizione delle suddette condizioni.
- 4.2 Anche al fine della gestione della richiesta di connessione, tra i soggetti gestori di reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale vengono distinti:
- a) i gestori di rete di distribuzione, indicando con tale termine le imprese distributrici di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 79/99 aventi titolo a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
 - b) altri gestori di reti con obbligo di connessione di terzi che svolgono il servizio sulla base di apposite convenzioni stipulate tra questi ultimi e i concessionari di

cui alla precedente lettera a), competenti per territorio. Il Gestore della rete e i gestori di rete di distribuzione sono i soggetti a cui devono essere presentate le richieste di connessione.

- 4.3 A giudizio dell'Autorità le richieste di connessione per impianti di potenza inferiore a 10 MVA devono essere presentate al gestore di rete di distribuzione competente per territorio, mentre le richieste di connessione per impianti di potenza pari o superiore a 10 MVA possano essere presentate sia al Gestore della rete che al gestore di rete di distribuzione competente per territorio, al fine di consentire al soggetto richiedente la connessione la scelta economicamente più conveniente in relazione ad una serie di parametri tecnici (schemi di connessione, livello di tensione, e altri). Per il medesimo motivo, l'Autorità ritiene opportuno che, qualora ciò sia tecnicamente possibile, il gestore della rete a cui è presentata la richiesta di connessione individui più di una soluzione di connessione e che la scelta tra le diverse soluzioni sia effettuata dal soggetto richiedente che deve essere messo in condizione di poter valutare, secondo parametri tecnico-economici oggettivi, il merito delle soluzioni proposte su scala comparativa tra di esse.

Spunto di consultazione

SP6 Si ritiene corretta la procedura ed i valori limite posti al precedente punto 4.3 ?

5 Diritti e obblighi relativi all'immissione e al prelievo di energia elettrica

- 5.1 L'accesso alle infrastrutture di reti elettriche con obbligo di connessione di terzi costituisce un prerequisito per l'immissione e il prelievo di energia elettrica nelle/dalle medesime reti. I diritti e gli obblighi relativi all'immissione e al prelievo di energia elettrica sono definiti dall'insieme di:
- a) condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti definite dall'Autorità ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481, per la generalità delle reti; condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 79/99, per la rete di trasmissione nazionale, e, in particolare, regole per il dispacciamento stabilite dal Gestore della rete ai sensi dell'articolo 3, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo n. 79/99 sulla base delle condizioni fissate dall'Autorità con la deliberazione 30 aprile 2001, n. 95/01;
 - b) regole tecniche di connessione di cui dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 79/99, approvate dall'Autorità, per i soggetti che effettuano la connessione alla rete di trasmissione nazionale;
 - c) regole tecniche di cui dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, emanate dall'Autorità, per i soggetti che effettuano la connessione ad una rete di distribuzione;
 - d) regole tecniche fissate dalla società Ferrovie dello stato Spa, per i soggetti che effettuano la connessione alla rete interna d'utenza di proprietà della medesima società non facente parte della Rete, avente l'obbligo di connessione di terzi ai

sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999.

6 Corrispettivo per la gestione della richiesta di connessione

- 6.1 L'Autorità ritiene opportuno fissare un corrispettivo a carico dei soggetti richiedenti la connessione al fine di fornire ai medesimi soggetti un corretto segnale economico circa i costi da sostenere per la gestione della richiesta di connessione nelle sue varie fasi di realizzazione.
- 6.2 Una parte del suddetto corrispettivo dovrebbe essere destinata alla copertura dei costi sostenuti dal gestore della rete per gli studi preliminari necessari ad individuare i potenziali siti di connessione ed a proporre le soluzioni per la connessione. Questa prima parte è corrisposta dal soggetto richiedente al momento della richiesta di connessione, a cui conferisce validità formale.
- 6.3 Un'altra parte del corrispettivo dovrebbe essere corrisposta dal soggetto richiedente all'atto dell'accettazione di una delle soluzioni di connessione proposta dal gestore della rete. Tale seconda parte, il cui valore dovrebbe essere stabilito in ragione del valore degli impianti di rete per l'allacciamento da realizzare per la specifica connessione, viene versata a titolo di cauzione o rilasciata in forma di fideiussione per la copertura degli eventuali costi sostenuti dal gestore della rete nelle varie fasi di realizzazione dei suddetti impianti. La somma versata a titolo di cauzione viene restituita al soggetto richiedente la connessione con le modalità stabilite dall'Autorità contestualmente alla definizione del corrispettivo per l'accesso all'infrastruttura di rete. La cauzione non viene restituita nel caso in cui l'impianto di utenza oggetto della richiesta di connessione non entri in servizio.

Parte III: Schema di provvedimento recante condizioni per l'accesso alle infrastrutture di reti elettriche a tensione nominale superiore ad 1 kV i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi

Punto 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 aprile 2001 n. 95/01, integrate come segue:
- a) condizioni per l'accesso alle infrastrutture di rete con obbligo di connessione di terzi sono l'insieme dei diritti e degli obblighi legati allo stabilimento e alla relativa gestione della connessione ad una rete con obbligo di connessione di terzi;
 - b) connessione alla rete è il collegamento ad una rete di un impianto elettrico per il quale sussiste, almeno in un punto, la continuità circuitale, senza interposizione di impianti elettrici di terzi, con la rete medesima;
 - c) gestione della rete è l'insieme delle attività e delle procedure che determinano il funzionamento e la previsione del funzionamento, in ogni condizione, di una rete elettrica; tali attività e procedure comprendono la gestione dei flussi di energia elettrica, dei dispositivi di interconnessione e dei servizi ausiliari necessari;
 - d) gestore della rete è la persona fisica o giuridica responsabile della gestione di una rete con obbligo di connessione di terzi, anche non avendone la proprietà, nonché delle attività di manutenzione e di sviluppo della medesima;
 - e) gestore della rete di distribuzione è un'impresa distributrice di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, avente diritto alla concessione ai sensi del medesimo articolo;
 - f) impianto di connessione è l'insieme degli impianti necessari per la connessione alla rete di un impianto elettrico e risulta dedicato alla medesima connessione;
 - g) impianto di utenza è la porzione di impianto di connessione la cui realizzazione gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del soggetto richiedente la connessione;
 - h) impianto di rete per l'allacciamento è la porzione di impianto di connessione di competenza del gestore della rete con obbligo di connessione di terzi;
 - i) media tensione (MT) è una tensione nominale tra le fasi superiore a 1 kV e uguale o inferiore a 35 kV;
 - j) potenza di connessione è la potenza dell'impianto, espressa in kW, per la quale è richiesta la connessione e per la quale il soggetto richiedente acquisisce i diritti e gli obblighi di cui al successivo punto 7;
 - k) regolamento di servizio è il regolamento di servizio di cui all'articolo 2, comma 37, della legge n. 481/95;
 - l) soggetto richiedente la connessione è il soggetto titolare di una richiesta di accesso alle infrastrutture di rete con obbligo di connessione di terzi finalizzata alla connessione di impianti elettrici di nuova realizzazione o alla

- modifica della connessione di utenze già connesse ad una rete con obbligo di connessione di terzi alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;
- m) sviluppo è un intervento di espansione o di evoluzione della rete; l'intervento di sviluppo può essere, in particolare, determinato da esigenze legate all'estensione geografica della rete per consentire la connessione di impianti elettrici alla rete medesima.

Punto 2

Oggetto e finalità

- 2.1 Con il presente provvedimento vengono fissate condizioni modali per l'accesso alle infrastrutture di reti a tensione nominale superiore a 1 kV con obbligo di connessione di terzi.

Punto 3

Ambito di applicazione

- 3.1 Il presente provvedimento si applica per la connessione alla rete di impianti elettrici:
- a) in corrispondenza dei quali si verificano immissioni e prelievi di energia elettrica rispettivamente nelle reti o dalle reti con obbligo di connessione di terzi in alta ed altissima tensione;
 - b) di generazione alle reti con obbligo di connessione di terzi in media tensione.
- 3.2 Il presente provvedimento si applica per la connessione alla rete di impianti che alla data di entrata in vigore dello stesso provvedimento non siano connessi ad alcuna rete con obbligo di connessione di terzi e per la modifica della connessione, comprendente l'aumento della potenza di connessione, di impianti già connessi ad una rete con obbligo di connessione di terzi alla medesima data.
- 3.3 Sono tenuti ad applicare il presente provvedimento, per quanto è nelle rispettive competenze:
- a) il Gestore della rete e i soggetti gestori di porzioni limitate della Rete di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 79/99;
 - b) i soggetti gestori di reti con obbligo di connessione di terzi a tensione superiore a 1 kV diverse dalla Rete, ivi incluse le reti di proprietà della società Ferrovie dello Stato Spa non facenti parte della Rete;
 - c) i soggetti richiedenti la connessione.

Spunto di consultazione

- SP7** Si ritiene opportuno prevedere deroghe al rispetto delle disposizioni contenute nel provvedimento per le reti di proprietà della società Ferrovie dello Stato Spa?

Punto 4

Modalità per la connessione

- 4.1 Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, il Gestore della rete e i gestori delle reti di distribuzione inviano all'Autorità, per le reti di rispettiva competenza, una proposta di regolamento di servizio che i medesimi gestori intendono adottare per la connessione alla rete. La proposta di regolamento di servizio comprende:
- a) le modalità per la presentazione della richiesta di connessione alla rete, ivi inclusa la specificazione della documentazione richiesta;
 - b) le modalità e i tempi di risposta del gestore di rete interessato con l'indicazione dei potenziali punti di connessione alla rete esistente e delle soluzioni di massima per la connessione medesima;
 - c) gli standard tecnici essenziali per la realizzazione degli impianti di rete per l'allacciamento;
 - d) le modalità e i tempi per l'eventuale conferma della richiesta e la scelta della soluzione di connessione da parte del soggetto richiedente;
 - e) le modalità e i tempi in base ai quali il gestore della rete si impegna a realizzare gli impianti di rete per l'allacciamento nei casi previsti al successivo punto 5, commi 5.3, 5.4 e 5.5, nonché le modalità e i tempi per realizzare gli impianti di rete per l'allacciamento non realizzabili a cura del soggetto richiedente la connessione, come indicato al successivo comma 4.3.
- 4.2 La proposta di cui al precedente comma 4.1 prevede la descrizione delle possibili soluzioni tecniche convenzionali adottate dal gestore della rete per la realizzazione della connessione alla rete degli impianti elettrici.
- 4.3 Per ciascuna delle soluzioni tecniche di cui al precedente comma 4.2, la proposta di regolamento di servizio prevede l'individuazione degli impianti di connessione, di norma, considerati impianti di utenza e l'insieme degli impianti da realizzare, di norma, considerati impianti di rete per l'allacciamento, tenendo conto di quanto disposto al successivo punto 5, comma 5.1. Nell'ambito di ogni soluzione tecnica, il gestore della rete distingue gli impianti di rete per l'allacciamento in funzione del loro grado di realizzabilità a cura del soggetto richiedente la connessione.
- 4.4 L'Autorità, tenendo conto delle proposte di regolamento di servizio presentate ai sensi del precedente comma 4.1, definisce uno o più regolamenti di servizio che il Gestore della rete e i gestori di reti di distribuzione devono adottare per la connessione alla rete.

Spunto di consultazione

SP8 Si ritiene opportuno prevedere altre modalità rispetto a quelle elencate al punto 4?

Punto 5

Impianti di connessione

- 5.1 L'insieme degli impianti di rete per l'allacciamento comprende, di norma, il collegamento elettrico necessario a connettere il sito in cui si trova l'impianto con uno o più punti esistenti della rete con obbligo di connessione di terzi.

- 5.2 Il soggetto richiedente la connessione può realizzare e mettere in servizio gli impianti di rete per l'allacciamento, specificati come realizzabili a cura del medesimo soggetto nelle soluzioni tecniche di cui al precedente punto 4, comma 4.3, ed è vincolato al rispetto degli standard tecnici essenziali di cui al precedente punto 4, comma 4.1, lettera c). Gli impianti di rete per l'allacciamento, successivamente alla loro messa in servizio, sono resi disponibili al gestore di rete, secondo la normativa vigente per la rete interessata dalla connessione, attraverso appositi contratti stipulati tra il soggetto richiedente la connessione ed il gestore medesimo prima dell'inizio della realizzazione ed approvati dall'Autorità.
- 5.3 Il soggetto richiedente la connessione, che non intenda avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 5.2, inoltra istanza al gestore di rete competente affinché questi realizzi l'impianto di rete per l'allacciamento.
- 5.4 Nei casi in cui, all'interno di una specifica soluzione di connessione, un impianto di connessione sia di interesse generale per lo sviluppo della rete di propria competenza, il gestore della rete informa, dandone motivazione, il soggetto richiedente la connessione e l'Autorità e procede direttamente alla sua realizzazione previa conferma di accettazione di tale soluzione da parte del soggetto richiedente.
- 5.5 Il soggetto richiedente la connessione può domandare che un impianto di connessione di norma individuato come impianto di utenza venga ricompreso tra gli impianti di rete per l'allacciamento.
- 5.6 Gli oneri dovuti per l'accesso all'infrastruttura di rete e le modalità per la corresponsione dei medesimi sono stabiliti dall'Autorità con successivo provvedimento che tiene conto dei costi indotti dalla richiesta di connessione secondo criteri di efficienza economica.

Spunto di consultazione

- SP9** Si ritiene necessario prevedere la facoltà di cui al comma 5.5 ? È opportuno differenziarla per livello di tensione o tra generatori e utenze passive ?
- SP10** Si ritiene opportuno correlare il processo di gestione delle richieste di connessione alla rete con il processo autorizzativo degli impianti di connessione ?

Punto 6

Requisiti per la presentazione della richiesta di connessione

- 6.1 Il soggetto che domanda la connessione alla rete di un impianto elettrico presenta la richiesta di connessione al Gestore della rete, al gestore della rete di distribuzione competente per il territorio in cui trova l'impianto medesimo, o ad entrambi i suddetti gestori, nel rispetto delle condizioni previste al presente punto.
- 6.2 Il gestore della rete che riceve la richiesta di connessione propone al soggetto richiedente una o più soluzioni per la connessione alla rete di propria competenza, conformemente al regolamento di servizio adottato ai sensi del precedente punto 4, fornendo, ove ne rilevi l'opportunità, indicazioni per la connessione ad altra rete.

- 6.3 Fino all'accettazione, da parte del soggetto richiedente, di una delle soluzioni proposte, il gestore della rete può modificare le soluzioni proposte, dandone comunicazione al soggetto richiedente medesimo.
- 6.4 Le richieste di connessione di nuovi impianti per una potenza di connessione inferiore a 10 MVA devono essere presentate unicamente al gestore della rete di distribuzione competente per territorio.

Spunto di consultazione

- SP11** a) Si ritiene opportuno un valore differente di tale limite ?
- b) Si ritiene opportuna una differenziazione di tale limite tra generatori e utenze corrispondenti a clienti finali ?

- 6.5 Qualora il gestore della rete di distribuzione a cui è presentata la richiesta ai sensi del precedente comma 6.4 individui una migliore configurazione di connessione che preveda la connessione alla Rete, il gestore della rete di distribuzione propone tale configurazione al richiedente, il quale ha la facoltà di presentare la medesima richiesta al Gestore della rete.
- 6.6 Le richieste di connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla Rete per impianti di generazione di potenza superiore a p kVA sono inviate, in seguito all'accettazione da parte del soggetto richiedente della soluzione di connessione, dal gestore della rete di distribuzione al Gestore della rete per conoscenza.

Spunto di consultazione

- SP12** Quale valore si ritiene opportuno per il parametro p ?

Punto 7

Diritti e obblighi relativi all'immissione e al prelievo di energia elettrica

I soggetti che si connettono ad una rete con obbligo di connessione di terzi acquisiscono il diritto ad immettere o a prelevare energia elettrica o entrambi i diritti, nei limiti della potenza di connessione, e nel rispetto di:

- a) condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti definite dall'Autorità ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge n. 481/95, per la generalità delle reti; condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 79/99 per la rete di trasmissione nazionale e, in particolare, regole per il dispacciamento stabilite dal Gestore della rete ai sensi dell'articolo 3, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo n. 79/99;
- b) regole tecniche di connessione di cui dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 79/99, per i soggetti che effettuano la connessione alla rete di trasmissione nazionale;
- c) regole tecniche di cui dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, per i soggetti che effettuano la connessione ad una rete di distribuzione;
- d) regole tecniche fissate dalla società Ferrovie dello Stato Spa per i soggetti che effettuano la connessione alla rete interna d'utenza di proprietà della medesima

società non facente parte della Rete, avente l'obbligo di connessione di terzi ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999.

Punto 8

Corrispettivo per la gestione della richiesta di connessione

- 8.1 I soggetti richiedenti la connessione sono tenuti al versamento al gestore della rete a cui è richiesta la connessione alla rete di un corrispettivo, il cui ammontare è determinato dall'Autorità con successivo provvedimento, a copertura delle attività di gestione della richiesta di connessione.
- 8.2 Il corrispettivo di cui al precedente comma comprende:
- a) una parte corrisposta contestualmente alla richiesta di connessione a titolo di copertura forfettaria delle attività del gestore della rete consistenti, esemplificativamente, negli studi di rete necessari alla valutazione dell'impatto del nuovo impianto sulla rete ed alla predisposizione delle soluzioni di massima;
 - b) una parte corrisposta all'atto dell'accettazione di una delle soluzioni di connessione proposte dal gestore della rete a titolo di cauzione o in forma di fidejussione.
- 8.3 Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento il Gestore della rete e i gestori delle reti di distribuzione possono inviare all'Autorità una proposta per la determinazione del corrispettivo di cui al precedente comma 8.1, potendo differenziare il medesimo corrispettivo, nelle sue due parti, unicamente sulla base delle caratteristiche della connessione.

Spunto di consultazione

SP13 Quali caratteristiche tecniche si ritengono rilevanti ai fini della differenziazione del suddetto corrispettivo (ad esempio: livello di tensione, potenza di connessione o altro) ?

SP14 Quale forma si ritiene più adeguata per il corrispettivo all'atto dell'accettazione delle soluzioni di connessione ? La cauzione o la fideiussione ? Altre forme di garanzia ?

Punto 9

Disposizioni transitorie

I soggetti che hanno inoltrato richiesta di connessione in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono tenuti:

- a) nel caso in cui non abbiano ancora comunicato al gestore della rete l'accettazione della soluzione di connessione, alla comunicazione al medesimo gestore della conferma della richiesta già inoltrata e al versamento del corrispettivo di cui al precedente punto 8, comma 8.2, lettera a);
- b) nei casi in cui abbiano già comunicato al gestore della rete l'accettazione della soluzione di connessione, alla comunicazione al medesimo gestore della conferma

di tale accettazione; in tali casi il gestore della rete può richiedere il versamento del corrispettivo di cui al precedente punto 8, comma 8.2, lettera b).

Punto 10

Disposizioni finali

Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito *internet* dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.